

Il Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale (Art. 2.1 lett. a) TIMOE). Il TIMOE è consultabile sul sito istituzionale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it.

Comunicazione ai sensi dell’art. 3.2 del Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE)

Termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento dell’importo totale dovuto:	Art. 3.3 lett. a), c) TIMOE	Quindici (15) giorni solari dall’invio della comunicazione di costituzione in mora
Termine per la consegna della comunicazione di costituzione in mora al vettore postale:	Art. 3.3 lett. c) TIMOE	Al massimo tre (3) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora
Termine per la consegna della comunicazione di costituzione in mora al vettore postale:	Art. 3.3 lett. c) TIMOE	Al massimo tre (3) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora

Nel rispetto dell’art. 3.2, lett. d) del TIMOE si comunica che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico di cui al comma 3.6 del TIMOE nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; 3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nel rispetto dell’art. 3.6 del TIMOE si comunica che la controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) € 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 del TIMOE nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) € 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 del TIMOE nonostante alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Art. 11 del TIMOE “Indennizzi a favore dell’utente del trasporto”

11.1 Nei casi di mancato intervento da parte dell’impresa distributrice riconducibile ad una delle cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE, l’impresa distributrice è tenuta a corrispondere indennizzi a favore dell’utente del trasporto, dandone comunicazione al medesimo utente.

11.2 Gli indennizzi si applicano nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui:

- a) al comma 5.1, lettera a) e al comma 5.6 in merito ai termini ultimi per l’esecuzione dell’intervento di sospensione della fornitura o di riduzione della potenza;
- b) al comma 5.1, lettera b) in merito al termine per la comunicazione all’utente del trasporto dell’esito dell’intervento di sospensione della fornitura;
- c) al comma 5.2 in merito al termine ultimo per l’esecuzione dell’intervento di sospensione nei casi di richieste formulate dall’esercente la maggior tutela ai sensi di quanto previsto dal TIV;
- d) al comma 5.7 in merito al termine per la comunicazione all’utente del trasporto dell’avvenuta riduzione della potenza;
- e) al comma 9.7, lettera a), in merito ai termini ultimi per l’esecuzione dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di prelievo;
- f) al comma 9.8, in merito al termine per la comunicazione all’utente del trasporto dell’esito dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di prelievo.

11.3 Gli importi base degli indennizzi sono fissati pari a:

- a) € 50 (cinquanta) nei casi di cui al comma 11.2, lettere b), d) e f);
- b) i valori fissati dalla Tabella 1, negli altri casi di cui al comma 11.2.

11.4 L’impresa distributrice è tenuta al versamento all’utente del trasporto degli indennizzi di cui al comma 11.3, lettera b) in modo crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione. In particolare, se l’esecuzione avviene:

- a) oltre il termine previsto, ma entro un tempo doppio, è corrisposto l’indennizzo pari all’importo base;
- b) oltre un tempo doppio rispetto al termine previsto, ma entro un tempo triplo, è corrisposto l’indennizzo pari al doppio dell’importo base;
- c) oltre un tempo triplo rispetto al termine previsto, è corrisposto l’indennizzo pari al triplo dell’importo base.

Tabella n. 1–Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11

Tipologie di clienti	Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio*	Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo**	Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo***
Clienti BT domestici	35,00	70,00	105,00
Clienti BT non domestici	70,00	140,00	210,00
Clienti MT	140,00	280,00	420,00

Nei casi di cui la comma 5.2, lettera a) si intende: (*) oltre il termine ma entro 6 (sei) giorni utili dalla data di switching; (**) oltre 6 (sei) giorni utili dalla data di switching ma entro 9 (nove) giorni utili dalla data di switching; (***) oltre 9 (nove) giorni utili dalla data di switching.”.